



COMUNE DI FIANO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO

**PER L'INTRODUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Testo unico a seguito modifiche ed integrazioni introdotte con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.05.2023

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Classificazione del Comune	2
TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE	3
Art. 3 - Forme di gestione	3
Art. 4 - Funzionario Responsabile	4
Art. 5 - Concessione del servizio	5
TITOLO III - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	6
Art. 6 - Presupposto del canone	6
Art. 7 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	6
Art. 8 - Domanda di occupazione	7
Art. 9 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	8
Art. 10 - Termini per la definizione del procedimento	9
Art. 11 - Rilascio della concessione	10
Art. 12 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	10
Art. 13 - Obblighi del concessionario	11
Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione	11
Art. 15 - Rimozione occupazioni abusive	12
Art. 16 - Rinnovo della concessione	12
Art. 17 - Tariffe	12
Art. 18 - Tariffa standard annua	13
Art. 19 - Tariffa standard giornaliera	13
Art. 20 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità	13
Art. 20 bis - Canone per fornitori di servizi di pubblica utilità con reti e infrastrutture di comunicazione elettronica	14
Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	14
Art. 22 - Classificazione delle strade	15
Art. 23 - Coefficienti tariffari	15
Art. 24 - Durata delle occupazioni	15
Art. 25 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico	16
Art. 26 - Soggetto passivo	16
Art. 27 - Riduzioni per le occupazioni temporanee	16
Art. 28 - Esenzioni	17
Art. 29 - Particolari tipologie di occupazione	19
A) Occupazione con impianti di distribuzione carburante	19
B) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	19
C) Attività Edile	19

D) Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti	19
E) Occupazione con elementi di arredo	20
F) Esposizione merci fuori dall’esercizio commerciale	20
G) Occupazioni per traslochi	21
H) Occupazioni occasionali	21
TITOLO IV - PARTE I - CANONE UNICO - PUBBLICITÀ	23
Art. 30 - Presupposto del canone	23
Art. 31 - Soggetto passivo	23
Art. 32 - Tipologie di impianti pubblicitari	23
Art. 33 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	25
Art. 34 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale	26
Art. 35 - Domanda di inizio pubblicità	26
Art. 36 - Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di autorizzazione	27
Art. 37 - Termini per la definizione del procedimento	28
Art. 38 - Rilascio dell’autorizzazione	28
Art. 39 - Contenuto ed efficacia del provvedimento	29
Art. 40 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari	29
Art. 41 - Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione	30
Art. 42 - Rimozione esposizioni abusive	30
Art. 43 - Rinnovo della concessione	30
Art. 44 - Tariffe	31
Art. 45 - Tariffa standard annua e giornaliera	31
Art. 46 - Pubblicità ordinaria	32
Art. 47 - Pubblicità effettuata con veicoli	32
Art. 48 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	33
Art. 49 - Pubblicità varia	33
Art. 50 - Riduzioni	34
Art. 51 - Esenzioni	34
Art. 52 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità	35
Art. 53 - Limitazioni sulla pubblicità fonica	35
Art. 54 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche	36
TITOLO IV - PARTE II - CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI	37
Art. 55 - Istituzione del servizio	37
Art. 56 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni	37
Art. 57 - Suddivisione del territorio comunale	37
Art. 58 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni	37
Art. 59 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni	37

Art. 60 - Riduzioni della tariffa	37
Art. 61 - Esenzioni dal diritto	38
Art. 62 - Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni	39
Art. 63 - Consegna del materiale da affiggere	40
Art. 64 - Annullamento della commissione	40
TITOLO IV- PARTE III - CANONE UNICO - AREE MERCATALI	41
Art. 65 - Istituzione del canone	41
Art. 66 - Soggetto passivo	41
Art. 67 - Disciplina della concessione	41
Art. 68 - Tariffe	41
Art. 69 - Tariffa standard annua	42
Art. 70 - Tariffa standard giornaliera	42
Art. 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	42
Art. 72 - Durata delle occupazioni	43
Art. 73 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali	43
Art. 74 - Maggiorazioni e riduzioni	43
Art. 75 - Esenzioni	43
TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO	44
Art. 76 - Versamento del canone per le occupazioni annuali	44
Art. 77 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	45
Art. 78 - Versamento del canone mercatale	45
Art. 79 - Minimi riscuotibili	45
Art. 80 - Attività di accertamento esecutivo	45
Art. 81 - Interessi	45
Art. 82 - Sanzioni	46
Art. 83 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione	46
Art. 84 - Riscossione coattiva/forzata	47
Art. 85 - Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo	48
Art. 86 - Rimborsi	48
Art. 87 - Contenzioso	49
Art. 88 - Autotutela	49
TITOLO VI - NORME FINALI	50
Art. 89 - Normativa di rinvio	50
Art. 90 - Norme abrogate	50
Art. 91 - Efficacia del regolamento	50

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito anche semplicemente "canone") nel Comune di Fiano (TO), a fronte di quanto disposto dall'art. 1, commi da 816 a 847 della L. 160/2019, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione e dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, in base al quale per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di leggi vigenti, al fine di garantire il rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi.

2. Ai fini dell'applicazione del canone costituiscono altresì norme di riferimento la restante legislazione nazionale, il vigente Statuto e le relative norme di applicazione.

3. Nella definizione delle modalità applicative del canone, si tiene conto della natura patrimoniale dell'entrata, come specificatamente individuata dal Legislatore nell'ambito delle disposizioni dettate dalla L. 160/2019.

4. Ai fini della commisurazione e della graduazione delle tariffe, possono essere adottati criteri analoghi a quelli previsti in precedente dal D.Lgs. 507/1993 e dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 446/1997, anche ai fini di garantire l'iniziale parità di gettito rispetto ai tributi ed ai canoni che sono sostituiti dal nuovo canone, come previsto dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019, fatta salva la possibilità per l'Ente impositore di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

5. Nella definizione delle modalità applicative del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si tiene conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 820 della L. 160/2019 che attribuisce prevalenza alla diffusione dei messaggi pubblicitari rispetto alle occupazioni del suolo pubblico, ove contestuali, ai fini dell'individuazione dei presupposti di determinazione del canone dovuto.

6. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, commi 826, 827, 831, 841 e 842 della L. 160/2019, il Comune di Fiano (TO) rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti.

TITOLO II - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 3 - Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione del canone deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

2. La gestione del canone, l'attività di accertamento e di riscossione possono essere effettuate in modo diretto dal comune o affidate a soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 del D.Lgs. 446/1997, sulla base delle disposizioni attuative dettate dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289.

3. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate-Riscossione delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, del canone può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

3. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente regolamento, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

4. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione del canone a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 del D.Lgs. 446/1997 deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846 del L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 della L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione del canone potrà essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

6. Fino al momento dell'entrata in vigore di tale disposizione, lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione del canone potrà invece essere affidato anche a favore di soggetti non iscritti all'albo o che non siano in possesso delle misure minime di capitale richieste dall'art. 1, comma 807 della L. 160/2019, con requisiti che, ove sussistenti, potranno costituire esclusivamente un

parametro per l'attribuzione di un maggior punteggio, in sede di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, ma non una causa di esclusione dalla partecipazione alla relativa gara.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per l'utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.

8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

9. È ammessa la possibilità di gestione disgiunta delle diverse componenti del canone unico con affidamento parziale in concessione della gestione a soggetto esterno.

10. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e procedurali, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 4 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio si identifica come Funzionario Responsabile per la gestione del canone il titolare dell'ufficio tenuto al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione; qualora non sia attribuibile ad uno specifico ufficio la responsabilità viene posta in capo al Servizio Finanziario. Al relativo Funzionario Responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale riguardante il canone. Lo stesso funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.

2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre - ai fini della sua validità ed efficacia - non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni previste per il Funzionario Responsabile spettano al concessionario.

Art. 5 - Concessione del servizio

1. Nel caso di esternalizzazione del servizio, il concessionario subentra all'Ente impositore in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione dell'entrata ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

2. È fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni in momento successivo alla scadenza della concessione, anche se con riferimento ad annualità che abbiano formato oggetto del contratto di concessione scaduto, con l'unica eccezione della gestione degli atti di riscossione forzata o coattiva delle somme non versate relative agli anni oggetto di concessione.

3. In ogni caso, il versamento del canone a favore del Comune, deve essere effettuato sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, come convertito con legge 221/2012.

4. L'eventuale concessionario provvede al versamento a favore del Comune del corrispettivo della concessione sulla base dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito con legge 221/2012.

TITOLO III - CANONE UNICO - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 6 - Presupposto del canone

1. L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è soggetta al canone previsto nel presente regolamento.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente Regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico o di pubblico passaggio.

3. Nel presente Regolamento con il termine "occupazione" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 7 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni si distinguono a seconda che si protraggano o meno per l'intero anno solare.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta comunque a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe previste per le analoghe tipologie di occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni, in relazione al periodo effettivo di occupazione.

Art. 8 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 7, comma 2, sia che stesse si protraggano o meno per l'intero anno solare, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello predisposto dall'Ente e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica del richiedente nonché il numero di partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero di codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) il periodo, la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nell'atto di concessione;
- h) l'impegno del richiedente a corrispondere l'eventuale cauzione dovuta.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni a carattere temporaneo:

- almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione della sede stradale con trabattelli, ponteggi, autoveicoli per traslochi o occupazioni simili che non comportino l'emanazione di ordinanze inerenti alla limitazione del transito veicolare;
- almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prevista per lavori o occupazioni della sede stradale per i quali è prevista l'emanazione di ordinanze di limitazione del transito veicolare.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone sostituisce il rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori non dilazionabili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

6. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, anche in via telematica (PEC) o con telegramma, entro le ore 12.00 del giorno stesso.

7. L'Ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza e, in caso negativo, applicherà le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.

8. Sono fatte salve le tempistiche eventualmente contenute nei Regolamenti settoriali relative alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione che comportino occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 9 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione; la durata massima dell'occupazione è stabilita generalmente in anni 9 (nove); per le reti di servizio, la cui realizzazione comporti investimenti di particolare rilievo, la durata della concessione può essere estesa ad un massimo di anni 30 (trenta). In ogni caso in cui la

durata della concessione sia superiore ad anni 9, l'estensione della durata contrattuale deve essere esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale;

- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:
 - la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano la concessione sullo spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività per l'esposizione della merce;
 - la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
 - la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento.

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio della concessione.

Art. 10 - Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione della domanda di concessione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro i termini di cui al comma 3 dell'art. 8 del presente Regolamento.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della concessione.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 11 - Rilascio della concessione

1. Il rilascio della concessione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
- d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto, nella misura stabilita dall'Ufficio;
- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo sia suscettibile di arrecare danni a strutture o beni di proprietà pubblica, la richiesta dovrà essere garantita con specifica fidejussione bancaria o assicurativa ovvero con contratto autonomo di garanzia rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, purché con contratto soggetto all'applicazione della legge italiana, di importo pari a quello stabilito dall'Ufficio competente per l'intero periodo della concessione, oltre interessi legali, contenente clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, nel caso di presentazione di fidejussione.

3. La fidejussione o il contratto autonomo di garanzia di cui al punto precedente deve essere consegnato contestualmente al rilascio della concessione ed è restituita da parte dell'Ufficio competente, previa verifica dell'inesistenza di danni e del corretto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione da effettuarsi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla fine dell'occupazione.

Art. 12 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione, come accordata dal Comune;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- c) gli obblighi del concessionario;
- d) l'importo dovuto quale canone di cui al presente regolamento.

2. La concessione acquista efficacia dal momento del ritiro da parte del soggetto destinatario, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 13 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- d) non sub-concedere o trasferire a terzi la concessione; può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente, mentre la sola interruzione dell'occupazione non

comporta rinuncia alla stessa, né attribuisce il diritto al rimborso del canone versato, in relazione al periodo di mancata occupazione del suolo pubblico.

4. Al contrario, se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa, ovvero la revoca della concessione, attribuiscono al titolare dell'occupazione il diritto al rimborso del canone versato, nonché del relativo deposito cauzionale.

5. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di concessione non sono rimborsabili.

Art. 15 - Rimozione occupazioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare della concessione, il Comune o il Concessionario in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati procedono alla rimozione delle occupazioni non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca della concessione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 16 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni annuali, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio della concessione.

Art. 17 - Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuto all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le tariffe fissate per l'anno precedente.

3. Ad eccezione della prima approvazione delle tariffe collegata al presente regolamento, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 18 - Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 della L. 160/2019, il Comune di Fiano applica alle occupazioni del suolo pubblico la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come stabilito dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 1 è ridotta a un quarto.

4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al comma 3 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri.

5. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta di cui al comma 3 è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di millelitri.

6. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 19 - Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 della legge 160/2019, il Comune di Fiano applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60.

2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019.

Art. 20 - Tariffa per le occupazioni permanenti relative a servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui il canone è dovuto, moltiplicata per la tariffa forfetaria di € 1,50 per ciascun utente, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad € 800,00.

3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.

Art. 20 bis - Canone per fornitori di servizi di pubblica utilità con reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ¹

Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) non effettuati con cavi o condutture, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dall'Ente impositore sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade (unica categoria);
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

¹ Introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.05.2023 a seguito disposto del comma 5-ter dell'art. 40 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 come modificato dall'art. 1 della legge del 29 luglio 2021 n. 108

- c) durata dell'occupazione:
- annuale: espressa in anno solare;
 - temporanea: espressa in giorni;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito "Allegato tariffe" come approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria.

Art. 23 - Coefficienti tariffari

1. Alla tariffa standard di cui agli artt. 18 e 19, cui si attribuisce un "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa ed in funzione del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

Art. 24 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare intero con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre; qualora la decorrenza fosse fissata in data anteriore al 1° gennaio l'eventuale frazione di anno è corrisposta nella misura intera se di durata comunque superiore a sei mesi mentre sarà proporzionata a trimestri interi in caso di durata inferiore.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 25 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni del suolo pubblico

1. Il canone è commisurato alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore a mezzo metro quadrato.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene ². Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata solo nel caso in cui le occupazioni non siano omogenee fra loro.

4. Le occupazioni omogenee che insistono sulla stessa area sono soggette al canone di occupazione anche ove le singole occupazioni siano inferiori al mezzo metro quadrato: in tale ipotesi, la superficie assoggettabile al canone sarà determinata dalla sommatoria di tutte le occupazioni arrotondata all'unità superiore.

Art. 26 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone legato alle occupazioni del suolo pubblico, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva.

2. Nei casi di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con obbligazione solidale.

Art. 27 - Riduzioni per le occupazioni temporanee

1. Le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a quindici giorni hanno diritto, con decorrenza dal quindicesimo giorno, ad una ulteriore riduzione del 50 per cento eventualmente cumulabile con quelle concesse ai commi che seguono.

² Per minima figura piana si intende qualsiasi poligono, non necessariamente rettangolare, in cui sia possibile ricomprendere l'insieme delle occupazioni.

2. Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, il conteggio viene effettuato con una riduzione dell'80 per cento della tariffa.

3. Per le occupazioni relative ad attrazioni, giochi e divertimenti degli spettacoli viaggianti e circensi, viene riconosciuta una riduzione dell'80 per cento della tariffa. Le superfici vengono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq. Per le occupazioni realizzate in occasione della festività patronale, in considerazione del carattere ricorrente anche se di durata inferiore ai quindici giorni, si accorda inoltre l'ulteriore riduzione del 50 per cento.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione dell'attività edilizia le tariffe previste sono ridotte del 50 per cento.

5. Le tariffe di cui ai commi precedenti sono determinate per ogni giorno di occupazione senza riparametrazione sulla base dell'effettivo orario di utilizzo.

Art. 28 - Esenzioni ³

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, da Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; condizione essenziale per ogni tipo di esenzione è che le fattispecie elencate non contengano indicazioni di pubblicità;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita all'Ente impositore al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;

³ Modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.05.2023

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) le opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi, ovvero la fruibilità di ogni altro servizio cittadino, a soggetti portatori di handicap;
- h) occupazioni per finalità politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro ⁴ la cui durata non superi le 12 ore, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati e l'accesso sia libero e gratuito;
- i) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali, pro loco, enti o associazioni senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 12 ore, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- j) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività e ricorrenze civili e religiose;
- k) occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i seguenti criteri:
 - deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
 - non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
 - non deve superare le tre ore nel periodo compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00;
 - non deve ripetersi per più di due volte nell'arco dell'anno solare;
 - non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;
- l) occupazioni temporanee effettuate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale a sostegno di iniziative che rientrano nei programmi della stessa e deliberate con specifico atto della Giunta Comunale che ne stabilisce l'esenzione.

2. In conformità alla previgente normativa relativa alla TOSAP la Giunta Comunale, nell'approvare le tariffe relativa al canone di occupazione, potrà stabilire la non applicazione del canone relativamente alle autorizzazioni per i passi carrabili.

⁴ Per associazioni senza scopo di lucro si intendono quelle associazioni iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o a ogni altro Registro attivato da pubblica amministrazione che ne garantisca la specificità (CONI, UNPLI, ecc.)

Art. 29 - Particolari tipologie di occupazione

A) Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

B) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici lungo strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. Le infrastrutture di ricarica devono essere accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantirne una fruizione ottimale.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

C) Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto degli spazi comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

D) Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa negli orari e nei giorni per i quali ne è prevista la raccolta.

2. L'Utente (condominiale o non domestico) impossibilitato al rispetto della disposizione di cui sopra può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico collocato nelle immediate vicinanze dell'ingresso del condominio o dell'attività.

3. A seguito della domanda di autorizzazione il rilascio avverrà solo dopo specifico sopralluogo unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente all'interessato con nota scritta entro 30 giorni.

4. Il canone annuale relativo, ridotto del 50 per cento, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

E) Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili esistenti in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si acceda dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi assumendone tutti gli oneri per la gestione e la manutenzione.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, le modalità dell'occupazione, la durata della medesima nonché gli impegni di manutenzione assunti.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano e sono gratuite.

F) Esposizione merci fuori dall'esercizio commerciale

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti su pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione del suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. La concessione si intende esclusivamente annuale ed è valida soltanto per l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono

permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Il canone relativo è ridotto del 50 per cento.

G) Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno dieci giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

4. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

H) Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali quelle per le quali non è necessaria l'emanazione di un'ordinanza in materia di circolazione stradale come chiusure o modifiche alla viabilità e relative a:

- a) occupazioni di superfici non superiori a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) occupazioni di durata non superiore a 6 ore con trabattelli, scale, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

2. Sono soggette a dichiarazione da presentare almeno tre giorni prima dell'occupazione all'ufficio di Polizia Municipale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. La concessione si intende accordata a seguito di apposizione di autorizzazione sulla comunicazione consegnata ed a seguito del pagamento dell'eventuale canone dovuto.

TITOLO IV - PARTE I - CANONE UNICO - PUBBLICITÀ

Art. 30 - Presupposto del canone

1. La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati, laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato, è soggetta al canone di cui al presente capo del regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento, senza limitazioni o condizioni.

4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque possa accedervi, anche soltanto in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni poste dal soggetto che sul luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Art. 31 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone di cui al presente capo del regolamento, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto pubblicizzato.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, è solidalmente obbligato il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. L'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari disciplinato dal presente capo del regolamento esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico.

Art. 32 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio

- contiene il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa
- può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale;
- le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

Insegna pubblicitaria

- scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio
- rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate

Pubblicità su veicoli

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato

Pubblicità con veicoli d'impresa

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio

Sorgente luminosa

- qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali

Cartello

- manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; è utilizzabile in

entrambe le facciate anche per immagini diverse; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

Manifesto

- elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta

Striscione, locandina e stendardo

- elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli; può essere luminoso per luce indiretta

Segno orizzontale reclamistico

- riproduzione sulla superficie stradale, con vernici o pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

Impianto di pubblicità o propaganda

- qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. L'elencazione che precede deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Art. 33 - Modalità di applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone si determina in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base, mentre le riduzioni non sono cumulabili tra loro.

7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.

Art. 34 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al Comune, anche se dati in godimento o concessione, l'applicazione del canone di cui al presente capo non esclude il pagamento dei canoni di locazione o di concessione previsti.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma precedente sarà rilasciata dal competente ufficio del Comune, sentita la Commissione Edilizia ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta comunale.

Art. 35 - Domanda di inizio pubblicità

1. Chiunque intende iniziare nel territorio comunale un'esposizione pubblicitaria, ovvero richiedere l'installazione di un mezzo pubblicitario, rientrante nei presupposti di cui al presente regolamento, sia che la stessa si protragga per l'intero anno solare o che abbia natura temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione, soggetta ad imposta di bollo ove previsto dalla legge, deve essere redatta sull'apposito modello e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di partita I.V.A. e l'indirizzo di posta elettronica certificata, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata, il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

- c) l'ubicazione e la determinazione dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario;
- d) la tipologia di mezzo pubblicitario o di esposizione pubblicitaria;
- e) la superficie o l'estensione del mezzo pubblicitario o dell'installazione pubblicitaria;
- f) la durata e la frequenza dell'esposizione o dell'installazione pubblicitaria;
- g) il contenuto del messaggio pubblicitario;
- h) l'impegno del richiedente a sottostare agli obblighi ed alle disposizioni contenuti nel presente regolamento, ovvero nell'atto di autorizzazione.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

- a) per le pubblicità a carattere annuale:
 - almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della stessa;
- b) per le pubblicità a carattere temporaneo:
 - almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'inizio della stessa.

4. La domanda di autorizzazione può essere sostituita da una comunicazione al Comune, ovvero al Concessionario, per:

- a) locandine;
- b) pubblicità su autoveicoli;
- c) esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 C.d.S.

Art. 36 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Le domande di installazione di mezzi pubblicitari, ovvero di inizio di esposizioni pubblicitarie, sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. L'atto di autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dell'autorizzazione;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- c) la durata dell'autorizzazione e la frequenza dell'installazione o dell'esposizione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di autorizzazione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente Regolamento;
- f) in caso di presentazione di più domande per l'utilizzo dello stesso impianto pubblicitario, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- la richiesta dei titolari di esercizi commerciali che chiedano l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari nello spazio antistante il luogo di svolgimento della propria attività;
- la circostanza della verificata operatività del richiedente sul territorio comunale dal punto di vista economico e produttivo;
- la priorità di presentazione cronologica delle domande al Protocollo generale dell'Ente.

3. Una volta ricevuta la domanda, il Responsabile dell'istruttoria provvede ad un esame preliminare della stessa, nonché della documentazione ivi allegata.

4. Ove la domanda risulti incompleta rispetto agli elementi richiesti dal presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato richiesta di integrazione entro il termine perentorio di dieci giorni dal suo ricevimento (ridotto a tre giorni per le pubblicità di carattere temporaneo).

5. La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione dell'iter di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 37 - Termini per la definizione del procedimento

1. L'istruttoria e la definizione delle domande di autorizzazione deve concludersi con un provvedimento di accoglimento o di diniego espresso entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse (ridotto a cinque giorni per le pubblicità di carattere temporaneo).

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con apposito provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, ove l'istruzione della domanda necessiti dell'acquisizione del parere di ulteriori Uffici e/o servizi rispetto a quello competente in via principale al rilascio della stessa.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non determina, in alcun caso, la formazione del silenzio-assenso in ordine alle istanze sollevate dal richiedente, ai sensi della L. 241/1990.

4. Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del procedimento trasmette apposita proposta di accoglimento/diniego all'Ufficio competente, al cui Funzionario Responsabile spetta la decisione finale in merito all'accoglimento della proposta stessa, nonché la firma del provvedimento.

Art. 38 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;

- b) pagamento dei diritti e delle spese relativi all'atto;
- c) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 39 - Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o del soggetto pubblicizzato:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o di esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura e l'indicazione dell'impianto su cui potrà essere effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la durata dell'autorizzazione;
- d) gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica, del canone di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Art. 40 - Obblighi del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione e, in particolare, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione dei mezzi pubblicitari installati e per rimettere il suolo, l'impianto o i beni pubblici in pristino, al termine dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, a tali adempimenti provvede l'Ente o il suo concessionario per l'applicazione del canone, con addebito delle spese nei confronti del soggetto responsabile;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'esposizione e/o l'installazione del mezzo pubblicitario, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi, per effetto dell'esposizione e/o dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- d) non trasferire a terzi l'autorizzazione; può essere consentita la voltura dell'autorizzazione a giudizio insindacabile dell'Ente, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Art. 41 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono causa di decadenza dell'autorizzazione ed impediscono nel futuro il rilascio di altre autorizzazioni, salvo regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

- a) il mancato versamento del canone di autorizzazione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione dell'impianto e/o del mezzo pubblicitario autorizzato.

2. Sono causa di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Se i mezzi pubblicitari non sono ancora stati apposti, la rinuncia espressa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, attribuiscono al soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari il diritto al rimborso del canone versato.

4. Le spese connesse all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione non sono rimborsabili.

Art. 42 - Rimozione esposizioni abusive

1. Previa diffida ad adempiere nei confronti del titolare dell'autorizzazione, il Comune o il Concessionario - in caso di mancata ottemperanza nei termini indicati - procedono alla rimozione, anche mediante copertura, delle esposizioni pubblicitarie non autorizzate, così come di quelle per cui sia intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione.

2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le esposizioni pubblicitarie abusive, fino alla completa rimozione, nonché con applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 43 - Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di autorizzazione annuale sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le pubblicità annuali, il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il soggetto autorizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune o al Concessionario, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

5. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si seguono le disposizioni previste per il primo rilascio dell'autorizzazione.

Art. 44 - Tariffe

1. Per ogni forma di esposizione pubblicitaria è dovuta all'Ente impositore un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. Ad eccezione della prima approvazione delle tariffe collegata al presente regolamento, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 45 - Tariffa standard annua e giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 826 della L. 160/2019, il Comune di Fiano applica alle esposizioni pubblicitarie la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00.

2. La tariffa standard giornaliera, determinata anch'essa sulla base della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 827 della L. 160/2019, è pari ad € 0,60.

3. Alla tariffa standard si applicano coefficienti diversi, in funzione della tipologia di messaggio pubblicitario autorizzato, dando luogo alle relative tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

4. Le tariffe standard di cui ai commi 1 e 2 possono essere modificate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 817 della L. 160/2019.

Art. 46 - Pubblicità ordinaria

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Le esposizioni pubblicitarie effettuate a seguito del rilascio di un provvedimento di autorizzazione superiore a tre mesi, o per cui è stata comunicata una durata superiore a tre mesi, sono considerate annuali.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 47 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui, all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, il canone è dovuto in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ogni veicolo, nella misura e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

3. Per i veicoli adibiti a uso privato, il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione tali veicoli.

5. Per i veicoli circolanti con rimorchio, il canone è raddoppiato.

6. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa.

7. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto sui veicoli utilizzati, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

8. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 48 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.

3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 49 - Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa del canone è dovuta per ciascun metro quadrato e per un periodo minimo di esposizione di 15 giorni.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua compresi nel territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

6. Su tutto il territorio comunale è comunque vietata la pubblicità mediante il lancio di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario. Deroche al presente divieto possono essere consentite, in casi straordinari ed eccezionali, con motivata ordinanza sindacale.

Art. 50 - Riduzioni

1. Non sono previste riduzioni in relazione a particolari tipologie di messaggi pubblicitari.

Art. 51 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere esclusivamente inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 52 - Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 53 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico o privato, è vietata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 del mattino seguente.

2. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole e di edifici di culto.

Art. 54 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni e mediante esposizione di striscioni posti trasversalmente alle vie e piazze pubbliche

1. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti disposizioni:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche nonché verso aree private;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

TITOLO IV - PARTE II - CANONE UNICO - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 55 - Istituzione del servizio

1. È gestito, sull'intero territorio comunale, il servizio delle Pubbliche affissioni finalizzato a garantire, a fronte del versamento del relativo diritto, l'affissione in appositi impianti di manifesti di qualunque materiale, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico- ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale, ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività di rilevanza economica.

Art. 56 - Soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni

1. È soggetto passivo del diritto sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e, in solido, colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 57 - Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria.

Art. 58 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riferita a ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 1, comma 821 della L. 160/2019.

2. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

3. Si applica altresì la maggiorazione del 50 per cento per superfici complessive superiori ciascuna al metro quadrato.

Art. 59 - Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

2. Le disposizioni previste per il canone relativo alla componente sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 60 - Riduzioni della tariffa

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi del successivo art. 61;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.
- f) ai manifesti delle scuole paritarie riconosciute dal MIUR;

2. Per l'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente senza scopo di lucro.

3. Nel caso in cui l'ente senza scopo di lucro non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto (come definita all'art. 61, comma 2, lett. b) il concorso prevalente di società o sponsor commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del canone.

4. I requisiti sopra specificati, che danno corrispettivo alla riduzione del 50% della tariffa in argomento, devono essere documentati dal richiedente l'affissione all'atto della prenotazione degli spazi.

Art. 61 - Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate espressamente dall'art. 1, comma 833 della L. 160/2019, ferma restando la possibilità di introdurre ulteriori ipotesi di esenzione, in conformità a quanto disposto dal regolamento generale sulle entrate.

2. Premesso quanto sopra, l'esenzione dal canone per il servizio affissioni si applica:

- a) ai manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio
- b) ai manifesti comunque riguardanti attività promosse dal Comune, anche svolte in collaborazione con altre associazioni senza scopo di lucro; in tali manifesti potranno essere riportati in forma marginale (poligono che le racchiude non eccedente il decimo della superficie) indicazioni di società o sponsor commerciali dell'attività;

- c) ai manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- d) ai manifesti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
- e) ai manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- f) ai manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- g) a ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

3. Al fine di garantire disponibilità nell'utilizzo degli spazi a tutti gli interessati, per le affissioni in esenzione secondo quanto previsto dal presente articolo non sarà possibile concedere contemporaneamente per ogni singolo evento, iniziativa o manifestazione l'affissione di un numero di manifesti superiore a sei (nel caso di manifesti formato 70x100) o a tre (nel caso di manifesti 100x140) o a due (nel caso di manifesti 140x200).

Art. 62 - Modalità di esecuzione delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, che devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata integralmente eseguita.

3. Su richiesta ed a spese del committente, l'Ente impositore o il concessionario è tenuto mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a cinque giorni dalla data richiesta, l'Ente impositore o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, al committente.

5. L'eventuale mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, anche a mezzo posta elettronica, entro cinque giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Ente impositore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. L'Ente impositore o il concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per lo stesso giorno (o entro i due giorni successivi se trattasi di affissioni di contenuto commerciale) ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione di € 25,82 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita all'eventuale concessionario del servizio.

10. In apposita sezione del sito internet comunale devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello affisso negli spazi stabiliti potrà essere coperto, salvo la responsabilità di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 63 - Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.

2. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge penali, civili o fiscali vigenti in materia.

Art. 64 - Annullamento della commissione

1. In caso di annullamento dell'affissione, affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato, è necessario che la richiesta di annullamento pervenga all'Ente impositore o al concessionario:

- a) entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa all'affissione;
- b) nelle altre ipotesi, almeno il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2. In ogni caso di annullamento della commissione, il materiale da affiggere deve essere ritirato dal committente entro il termine di cinque giorni successivi alla comunicazione di annullamento; trascorso tale termine, il materiale potrà essere distrutto.

TITOLO IV- PARTE III - CANONE UNICO - AREE MERCATALI

Art. 65 - Istituzione del canone

1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 della L. 160/2019.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al capo III del presente regolamento e sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 della L. 147/2013.

Art. 66 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del canone mercatale, tenuto al pagamento in via principale, è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 67 - Disciplina della concessione

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone. La sosta non dovrà superare il periodo di un'ora sulla stessa area.

Art. 68 - Tariffe

1. Per ogni forma di occupazione è dovuta all'Ente impositore, o al Concessionario che gli subentra, un canone nella misura risultante dalle tariffe determinate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate tariffe fissate per l'anno precedente.

3. Ad eccezione della prima approvazione delle tariffe collegata al presente regolamento, le variazioni delle tariffe non possono comportare adempimenti a carico degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 69 - Tariffa standard annua

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 841 della L. 160/2019, il Comune di Fiano applica alle occupazioni delle aree mercatali la tariffa standard annua prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 30,00 al metro quadrato.

2. La tariffa standard di cui al comma precedente può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Art. 70 - Tariffa standard giornaliera

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 842 della L. 160/2019, il Comune di Fiano applica la tariffa standard giornaliera prevista per i Comuni con popolazione residente, al 31 dicembre 2020, fino a 10.000 abitanti, pari ad € 0,60 al metro quadrato.

2. La tariffa standard di cui al comma 1 può essere modificata con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, come previsto dall'art. 1, comma 843 della L. 160/2019.

Art. 71 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade (unica categoria);
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione:
 - annuale: espressa per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
 - temporanea: espressa in giorni;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dall'Ente impositore per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione saranno indicate nell'apposito "Allegato tariffe" come approvato dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali, sono sempre arrotondate al secondo decimale, per difetto se il terzo decimale risulti inferiore o uguale a quattro, ovvero per eccesso se superiore.

Art. 72 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni annuali sono assoggettate al canone ad anno solare intero con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre; qualora la decorrenza fosse fissata in data anteriore al 1° gennaio l'eventuale frazione di anno è corrisposta nella misura intera se di durata comunque superiore a sei mesi mentre sarà proporzionata a trimestri interi in caso di durata inferiore.

2. L'occupazione annuale per il mercato settimanale viene forfetariamente determinata prevedendo cinque ore di occupazione giornaliera per cinquantadue giornate l'anno. Si applica inoltre la riduzione di cui al successivo articolo 74.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nella misura prevista nell'apposita deliberazione di approvazione della tariffa.

Art. 73 - Modalità di applicazione del canone sulle occupazioni di aree mercatali

1. Il canone è applicato sulla base delle tariffe di cui agli artt. 69 e 70, frazionate per ore, fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.

Art. 74 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni annuali nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento.

Art. 75 - Esenzioni

1. Possono essere esentate dal canone, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le occupazioni nei mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte di produttori agricoli che si svolgano con carattere ricorrente o in occasione di fiere e mercati a tema la cui organizzazione faccia capo al comune, anche in collaborazione con altre associazioni non aventi fini di lucro.

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI, CONTENZIOSO

Art. 76 - Versamento del canone per le occupazioni annuali

1. Il canone per le occupazioni annuali deve essere commisurato e corrisposto ad anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Qualora la decorrenza fosse fissata in data diversa dal 1° gennaio l'eventuale frazione di anno è corrisposta nella misura intera se di durata comunque superiore a sei mesi mentre sarà proporzionata a trimestri interi in caso di durata inferiore.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato il primo giorno feriale successivo.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

5. Il versamento del canone a favore del Comune, deve essere effettuato sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, come convertito con legge 221/2012.

6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in n. 2 rate semestrali (scadenti rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno), qualora l'importo annuo dovuto sia superiore ad € 1.000,00.

7. La variazione della titolarità della concessione o dell'autorizzazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo da parte del precedente titolare del canone fino alla data del subingresso.

8. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante almeno fino alla data del subingresso.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Art. 77 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente articolo 76.

Art. 78 - Versamento del canone mercatale

1. Il versamento del canone annuo mercatale deve essere corrisposto in n. 2 rate semestrali (scadenti rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno) con le modalità previste nel precedente articolo 76.

2. Qualora nel bimestre si verificano più occupazioni temporanee (spuntisti) ripetute potrà essere concordato con il responsabile del servizio di provvedere al pagamento al termine di ogni bimestre a seguito di verifica delle effettive occupazioni.

Art. 79 - Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00; sono fatte salve le somme dovute a titolo di canone temporaneo, per cui è prevista sempre la riscossione dell'importo dovuto in base a tariffa, senza l'applicazione di minimi.

Art. 80 - Attività di accertamento esecutivo

1. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento del canone patrimoniale, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i Responsabili degli uffici competenti.

3. In caso di affidamento a terzi del servizio, l'accertamento indicato nei precedenti commi è svolto dal Concessionario incaricato della gestione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento.

Art. 81 - Interessi

1. Alla riscossione, all'accertamento, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento, così come al rimborso del canone si applica il tasso di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile.

Art. 82 - Sanzioni

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente sono soggette all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee e la diffusione di messaggi pubblicitari non annuali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui al comma precedente, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata nella misura del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

6. Le sanzioni sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ente impositore, o del Concessionario che gli subentra, come individuato nel presente Regolamento.

Art. 83 - Modifica, sospensione e revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, mediante apposito atto adottato dall'Ufficio competente, può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o di autorizzazione disposte dal competente Ufficio comunale danno diritto al rimborso

proporzionale del canone corrisposto, rapportato al periodo di mancata occupazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme speciali di cui al presente regolamento.

3. In relazione al disposto di cui all'art. 15ter del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

4. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione delle autorizzazioni e concessioni previo preavviso da notificare al debitore con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.

5. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.

6. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.

7. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

8. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

9. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.

Art. 84 - Riscossione coattiva/forzata

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed

esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune, anche con affidamento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 85 - Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, vengono posti a carico del debitore i seguenti costi:

- oneri di riscossione a carico del debitore (costi di elaborazione e di notifica degli atti)
- spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive
- costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.

Art. 86 - Rimborsi

1. Il rimborso del canone versato e risultato non dovuto è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta dell'utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza motivata, sottoscritta, debitamente documentata e corredata dalla documentazione di avvenuto pagamento da inoltrare tramite posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nell'istanza di rimborso, l'utente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di consentire all'Ufficio competente l'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato mediante bonifico a seguito di regolare emissione del relativo mandato di pagamento.

4. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso.

5. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del soggetto richiedente.

6. In caso di rimborso per importi versati erroneamente e risultati non dovuti, si applica il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

7. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 87 - Contenzioso

1. Tutti gli atti di riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria possono essere impugnati avanti al Giudice Ordinario (Giudice di Pace e Tribunale), in base alla competenza per valore del Giudice da individuarsi, per quanto riguarda la competenza territoriale, con riferimento al luogo in cui gli atti sono stati emessi.

Art. 88 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 89 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 90 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

2. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento, ma potranno essere oggetto di revisione da parte degli uffici competenti.

Art. 91 - Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2021**.